PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE

Art. 91

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa non puo' essere inferiore alla meta' ne' superiore ai due terzi di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli donei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' al numero delle cause sopravvenute.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1992, non più in vigore dal 27 dicembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il processo civile
Estremi	Legge 26 novembre 1990, n. 353
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-processo-civile/art-91-organizzazione-degli-uffici-nella-fase-transitoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it